



**REGIONE
PUGLIA**

Il presente allegato è composto da n. 19 fogli

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali**

Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

Articolo 8

"Salvaguardia olivi secolari o monumentali"

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI AIUTO/ADESIONE

Sommario

1. Premessa	3
2. Principali riferimenti normativi	3
3. Principali definizioni	6
4. Localizzazione.....	7
5. Risorse finanziarie	8
6. Soggetti Beneficiari	8
7. Condizioni di ammissibilità.....	9
8. Dichiarazioni e impegni	9
9. Tipologie degli investimenti	10
10. Costi ammissibili.....	12
11. Tipologia ed intensità del sostegno pubblico.....	12
12. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della documentazione	13
13. Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	14
14. Formazione della graduatoria	16
15. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti	16
16. Ricorsi.....	18
17. Motivi di decadenza e revoca del contributo.....	18
18. Recesso/Rinuncia dagli impegni.....	21
19. Relazioni con il pubblico.....	19
20. Varianti.....	19
21. Informativa e trattamento dei dati personali	19

1. PREMESSA

Al fine di prevenire la diffusione della *Xylella Fastidiosa* e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese, è concesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'art. 5 della Legge Regionale 14/2007 che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia.

Sono finanziabili interventi, anche sperimentali, di innesto realizzati con cultivar di olivo resistenti o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di approvazione del Comitato Fitosanitario Nazionale.

Gli aiuti sono concessi in conformità a quanto disposto nell'articolo 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, poiché investimenti che perseguono l'obiettivo del "ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (pubblicata sulla GUUE L 269/2 del 17/08/2020);
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2031 del 26/10/2016 e ss.mm.ii., relativo a "*Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio*";
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 702 del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 01/07/2014);
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307 del 17/12/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e sullo status di agricoltore in attività;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- Decreto Legislativo 214/2005 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- Legge n. 234 del 24/12/2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il Regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, così come modificato dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 luglio 2019, n. 7442 che disciplina il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69";
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Legge n. 161 del 17/10/2017 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende confiscate e sequestrate";
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge n. 136 del 13 ottobre 2010";
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti";
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
- Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 novembre 2020 “Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella Fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (G.U. n. 297 del 03-08-2015)”;
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 2019 n. 1785 “ Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella”;
- Legge n.44 del 21 maggio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto”;
- Decreto Interministeriale n. 2484 del 06 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 settembre 2020 – Criteri e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono ulivi monumentali censiti, per interventi contro *Xylella fastidiosa* in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI REGIONALI

- Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 2007, n. 14, “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
- Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2016 “Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41, “Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa”;
- Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” (BURP n. 39 suppl. 30-03-2017);
- Legge Regionale n. 128 del 11 luglio 2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della Legge Regionale 29/03/2017, n. 4 ‘Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia’.”;
- Legge Regionale n. 64 del 22 dicembre 2017 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 marzo 2017, n. 4 Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia”;
- Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 19 – “Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010 n. 19 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali, commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’art. 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24 Ottobre 2018 n. 1890, Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i..
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 recante “Approvazione del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR)” e ss.mm.ii..
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 932 “Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” Presa d’atto variazione bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. fun.le attivazione servizi di assistenza tecnica previsti dall’art. 22 del D.I. 2484/2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2020, n. 1813 (BURP n. 166 del 11/12/2020) “Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. Presa d’atto del D.M. 16

settembre 2020 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 181/2011 e ss.mm.ii. Attivazione interventi art.8. Salvaguardia olivi secolari”.

PROVVEDIMENTI AGEA

- Istruzioni Operative Agea del 30/04/2015 n. 25 prot. UMU/2015/749 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- Circolare AGEA del 01/03/2016, ACIU.2016.120 Riforma della Politica Agricola Comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
- Circolare AGEA n. 99157 del 20/12/2018. Agricoltore in attività- modificazioni e d integrazioni della Circolare AGEA.2018.49236 dell'08/06/2018 – Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche - indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola. L'agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art. 3 comma 1 del D.M. n. 5465 del 07/06/2018 così come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, verificato e validato da AGEA secondo le prescrizioni contenute nella circolare n. 99157 del 20/12/2018. Un Agricoltore si definisce “in attività” se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Associazione di agricoltori: Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, così come modificato dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442.

Avviso Pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare a un regime di sostegno. L'Avviso indica le modalità di accesso al sostegno pubblico, di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda, da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art. 3, comma 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione e saldo).

Domanda di aiuto: domanda di partecipazione al presente regime di sostegno presentata direttamente dai beneficiari singoli e/o dalle Associazioni di produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, così come modificato dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442.

Domanda di adesione: domanda precompilata presentata dai beneficiari associati ad Associazioni di Produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, così come modificato dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442.

Elenco degli ulivi monumentali: elenco contenente gli ulivi monumentali della Regione Puglia predisposto e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, a seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni effettuate secondo la normativa regionale in vigore;

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: elemento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Esso, in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1), reca il riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3). Il formato cartaceo comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5).

Infezione da *Xylella fastidiosa*: presenza del batterio aerobico *Xylella Fastidiosa* sub specie *pauca*, altrimenti detto Organismo Specificato, all'interno del sistema xilematico di piante ospiti creando un danno irreversibile.

Ulivo con caratteristiche di monumentalità: pianta di ulivo che presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2007.

Ulivo censito: pianta di ulivo inserita nell'elenco di cui all'art 5 della legge regionale n. 14/2007 o in attesa di essere inserita in detto elenco in quanto munita del parere positivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui alla legge n. 7/2014.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito dell'intervento.

Piana degli ulivi monumentali: figura territoriale "Piana degli ulivi secolari" individuata nel PPTR (Piano Paesaggistico territoriale regionale) nell'Ambito di Paesaggio "Murgia dei Trulli"

Pianta infetta: si riferisce alla pianta con presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sub specie *pauca*.

***Xylella fastidiosa*:** batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae* che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando alterazioni anche letali delle piante infette per l'occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo.

4. LOCALIZZAZIONE

Gli aiuti sono concessi per operazioni ricadenti su tutto il territorio pugliese.

5. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento ammonta ad € 5.000.000, 00 (cinquemilioni/00) di cui all'art 2 del D.I. 2484/2020 che, al netto delle spese di assistenza tecnica di cui all'art. 22 del medesimo decreto interministeriale, è pari ad € 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00).

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi agli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e/o alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.

I beneficiari possono presentare **domanda individuale** di aiuto oppure in forma associata previa presentazione, in tale secondo caso, di una **domanda di adesione**. La partecipazione all'avviso è prevista esclusivamente in una delle due forme sopra indicate.

Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una **domanda collettiva** da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I requisiti di ammissibilità sono correlati alla tipologia di domanda di aiuto.

7.1 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto individuali

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) rientrino tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;
- b) risultino titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;
- c) siano proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni olivetati ubicati nel territorio della Regione Puglia;
- d) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;
- e) richiedano l'innesto di almeno venti piante di olivo;
- f) non siano "imprese in difficoltà" ai sensi dell' art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- g) non siano stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs 214/2005;
- h) siano nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)
- i) non presentino situazioni ostative al rilascio dell'informativa Antimafia non interdittiva nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00Euro.
- j) non siano grandi imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria;
- k) non siano imprese attive, esclusivamente, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- l) non siano un ente pubblico.

7.2 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto collettive

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'Associazione di Agricoltori, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla lettera e) che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso.

Nel caso in cui singoli soggetti aderenti non possedessero i requisiti di cui sopra, gli stessi non potranno essere resi ammissibili al finanziamento fermo restando l'ammissibilità della domanda collettiva per la parte relativa ai restanti soci aderenti.

Inoltre, l'Associazione di Agricoltori deve possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della Domanda di aiuto:

- a) rientri tra i soggetti collettivi di cui al precedente paragrafo 6;
- b) abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica, per permettere la presentazione delle domande di adesione;
- c) sia iscritta alla CCIAA;
- d) sia in possesso di dichiarazione, da parte dei soci interessati a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa, la delega al rappresentante legale dell'associazione ad inoltrare la Domanda di Aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di innesto.

8. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Prima della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto ad effettuare la segnalazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007, per gli ulivi con caratteristiche di monumentalità per i quali chiede la concessione dell'aiuto.

Qualora il richiedente non sia proprietario esclusivo dei terreni, prima della presentazione della domanda, è tenuto ad acquisire idonea autorizzazione da parte del proprietario/comproprietari ad effettuare le operazioni di cui al presente avviso.

Qualora il richiedente intenda aderire ad una domanda collettiva, prima della presentazione della domanda di adesione, deve aver conferito il mandato di cui al paragrafo 7.2 all'associazione di produttori.

I beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente avviso sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:

- a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;
- b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo sino all'adozione dell'atto di concessione dell'aiuto;
- e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- g) mantenere la destinazione d'uso degli interventi per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;

A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non già verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere a), b), c), d) e g) comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché

degli interessi legali maturati.

In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere e), ed f), saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto fino all'esclusione e alla decadenza dello stesso ed al recupero delle somme già erogate. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito nell'atto di concessione dell'aiuto.

Inoltre essi dovranno:

1. attestare che per la realizzazione degli interventi di cui alla Domanda di aiuto non ha ottenuto contributi da altri Enti Pubblici, ovvero di aver ottenuto contributi da altri Enti Pubblici indicandone l'importo monetario;
2. entro i termini indicati nell'atto di concessione produrre la seguente documentazione: fattura di acquisto riportante il numero di marze acquistate e la relativa varietà e/o cultivar, dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti;
3. contestualmente alla domanda di collaudo finale produrre la seguente documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante l'innesto con varietà olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari all'80% di quelle per le quali è stato concesso il contributo.

9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 mediante innesti degli stessi con varietà dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che la domanda di aiuto abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della stessa.

Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a condizione che i richiedenti dichiarino di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie **alla data di presentazione della domanda di aiuto**. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria autorizzazione saranno ritenute non regolari in relazione alle particelle interessate e non ammesse a contributo per la relativa parte.

È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

L'aiuto è riconosciuto esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovra-compensazione dei costi per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Nello specifico, **sono ammessi a contributo gli interventi di innesto degli ulivi monumentali iscritti nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 della L.R. 14/2007 con varietà resistenti**, in considerazione delle svariate osservazioni empiriche sul territorio di piante bimembri innestate da adulte e capaci di mantenere un accettabile stato vegetativo in aree infette a fortissima pressione d'inoculo.

Nell'attuale assenza di metodi di cura, l'impiego delle resistenze genetiche per la convivenza con Xylella fastidiosa, nelle aree infette sembra essere oggi l'unica prospettiva concreta ed immediata nel tentativo di salvaguardare le piante monumentali.

Il proprietario/conducente ha l'obbligo di utilizzare materiale di propagazione appartenente alle cultivar dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale, sanitariamente sano e tecnicamente idoneo (raccolto, conservato e trasportato in condizioni opportune).

Il materiale vegetale delle varietà resistenti deve essere accompagnato dal Passaporto delle piante di cui all'art. 78 e 79 del Reg. UE 2016/2031. Il proprietario/conducente deve conservare il Passaporto delle piante che accompagna il materiale vegetale da utilizzare per gli innesti, per almeno cinque anni ed esibirlo alle autorità di controllo ed agli ispettori Fitosanitari regionali.

Sulla base delle risultanze scaturite dalle prime prove sperimentali circa le modalità di innesto da proporre con l'obiettivo di tutelare gli alberi monumentali, si sottolinea che **la probabilità di attecchimento del reinnesto è significativamente più elevata se eseguito su alberi sani** o, quanto meno, nei casi in cui l'infezione sia ancora allo stato latente senza il manifestarsi di sintomi evidenti della malattia.

Le tecniche d'innesto utilizzate tradizionalmente per la sostituzione varietale nella pratica corrente, in particolare quelle a gemma (del tipo "a pezza") ed a marza (del tipo "a corona" o "a zippo"), possono essere impiegate per l'innesto di olivi monumentali. La scelta della tecnica da utilizzare dipende da molteplici fattori agronomici, ambientali nonché logistico-economici assolutamente non generalizzabili perché ognuna presenta specifici vantaggi e svantaggi.

Tuttavia, considerando l'obiettivo fondamentale di prevenire i danni provocati dalla batteriosi, è richiesto che **l'innesto sia effettuato previa eliminazione della 'vecchia' vegetazione sensibile al batterio**. In questo modo si intende tutelare immediatamente l'albero dai danni di eventuali successive infezioni anche grazie alla riduzione della potenziale fonte di inoculo. **Gli innesti, pertanto, dovranno essere effettuati con le tecniche di innesto ritenute più opportune per favorire la probabilità di attecchimento sui bordi dei tagli delle branche secondarie e/o terziarie dell'albero monumentale una volta capitozzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.**

Al fine di ottenere la massima percentuale di attecchimento, i reinnesti devono essere eseguiti necessariamente da **personale tecnico qualificato/specializzato**, seguendo le norme tecniche della prassi professionale, con riguardo soprattutto alle epoche, prevedendo non meno di venti punti di innesto per pianta.

Perché abbiano maggiore possibilità di attecchimento, gli innesti devono essere eseguiti necessariamente in un periodo di tempo ben preciso corrispondente alla fase vegetativa nella quale la separazione della corteccia avviene nel punto più favorevole e cioè a livello del cambio le cui cellule, a seguito del distacco della corteccia, debbono aderire in parte allo xilema e in parte al floema. Ciò avviene quando la pianta è in attività di crescita, con forte flusso di linfa (pianta «in succhio»). In questa fase, infatti, il cambio è in proliferazione e i tessuti della pianta sono fortemente idratati, riducendo la resistenza meccanica all'azione di distacco della corteccia e rendendo più rapido l'attecchimento. Il periodo tradizionalmente indicato per l'innesto dell'ulivo in campo è quello primaverile, in funzione dell'andamento climatico, solitamente a partire da marzo e non oltre la metà di giugno.

Sebbene l'articolo 8 del Reg. 2020/1021 renda obbligatoria la lotta agli insetti vettore di Xylella fastidiosa, sia nella fase giovanile sia nella fase adulta, nella zona infetta e nella zona cuscinetto, al fine di limitare la diffusione del batterio e impedire l'infezione della vegetazione degli innesti, le misure di contrasto al vettore secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale devono essere previste, anche al di fuori delle predette zone, in tutte le aree in cui saranno realizzati interventi ai sensi del presente bando.

Come ulteriori indicazioni:

- è importante proteggere la vegetazione dei nuovi innesti dagli attacchi di fitofagi quali: *cecidomia suggiscorza (Resseliella oleisuga)*, rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), oziorrinco (*Otiorhynchus* spp.), margaronia (*Palpita unionalis*) ed altri insetti che possono colpire la nuova vegetazione e vanificare l'operazione;
- è importante sostenere le piante innestate mediante idonee concimazioni ed irrigazioni di soccorso per favorire l'attecchimento ed il successivo sviluppo degli innesti;
- è necessario procedere con la spollonatura e eliminazione periodica dei succhioni delle piante innestate;
- si raccomanda di usare attrezzi affilati e disinfettati con prodotti rameici per limitare la diffusione di malattie;
- per gli innesti a corona è buona pratica coprire i tagli con del mastice per innesti.

È opportuno rimarcare che il proprietario/conducente che intende effettuare tale pratica su piante di grande valore storico e culturale, dopo l'esecuzione di tali interventi **non può e non deve abbandonare** le piante alla loro sorte. Le scarse cure agronomiche possono, infatti, determinare l'insuccesso dell'operazione, anche totale, con la conseguente morte dell'albero.

Per gli interventi ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 l'ammissibilità degli investimenti è subordinata alla:

- compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" essi dovranno essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

10. COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* in conformità all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il costo riconoscibile per gli interventi preventivi finalizzati alla prevenzione del danno prodotto dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* agli ulivi monumentali è determinato sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'aiuto è determinato in funzione del costo unitario dell'innesto per singola pianta di ulivo da innestare in considerazione dei costi ammissibili.

In particolare, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

Inoltre, gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento.

I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

Alla luce delle note ricevute dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali della Università degli Studi di Bari e del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Foggia, nonché delle valutazioni pervenute dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Brindisi sottoposte a verifica dagli uffici regionali, sarà d'applicazione il costo semplificato di **140 €/pianta**.

11. TIPOLOGIA ED INTENSITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO

L'aiuto è determinato in maniera forfettaria con riferimento al numero di piante di ulivo monumentali oggetto dell'intervento.

L'intensità massima di aiuto è pari all'80 %, aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo del contributo concesso.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti "de minimis", e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata nel presente provvedimento.

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda di aiuto individuale o della domanda di adesione, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA.

I richiedenti devono essere muniti di firma digitale mediante sistema di firma OTP, rilasciata secondo le procedure disciplinate da Agea, per consentire la sottoscrizione digitale della Domanda di aiuto.

Le associazioni di produttori, preliminarmente alla presentazione della domanda di adesione da parte del singolo soggetto aderente e della successiva domanda di aiuto collettiva, devono aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica.

Nella domanda collettiva verranno richiamate le domande di adesione presentate dai soggetti aderenti alla base sociale delle predette associazioni di produttori per le quali lo stesso organismo collettivo intenda esercitare il mandato ad effettuare le operazioni di cui al presente avviso.

Le domande di adesione, correttamente presentate secondo le modalità e i termini di cui al presente avviso e non richiamate nella domanda di aiuto in forma collettiva, avranno la validità di una domanda di aiuto presentata in forma individuale.

Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale.

Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento: innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it

Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN, direttamente dal richiedente oppure per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di adesione, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Le domande collettive vanno presentate entro il termine di operatività del Portale SIAN, a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la per la presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione inoltrate dal singolo soggetto aderente.

Il portale SIAN sarà operativo dal 15/01/2021 al 15/02/2021 per la presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente, dal 16/02/2021 al 02/03/2021 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle domande di aiuto collettive.

Entro tali termini occorre effettuare rispettivamente, il rilascio della domanda di aiuto individuale, della domanda di adesione e della domanda di aiuto collettiva firmate digitalmente mediante sistema di firma OTP.

Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino alla data del 05/02/2021. Oltre tale data non saranno effettuate abilitazioni.

Eventuali anomalie di funzionamento del Portale Sian, riscontrate alla chiusura del precitato Portale, devono essere comunicate all'indirizzo pec: innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it, per consentire eventuali riaperture dello stesso previa verifica presso Agea.

13. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio a) – Olivi monumentali ricadenti in contesto paesaggistico “Piana degli Olivi Monumentali”		Punti
Privilegio ai richiedenti che richiedono l'innesto su un maggior numero di ulivi monumentali censiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 ricadenti nella “Piana degli Olivi Monumentali”*		
<i>Numero di piante del beneficiario iscritte nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 della L.R. 14/2007 localizzate in “Piana degli Olivi Monumentali”</i>	≥ 500	25
	≥ 300 e < 500	20
	≥ 100 e < 300	15
	≥ 50 e < 100	10
	≥ 1 e < 50	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		25
Privilegio ai richiedenti che dispongono di una maggiore superficie olivetata nella “Piana degli Olivi Monumentali”		
<i>Superficie olivetata ricadente nella “Piana degli Olivi Monumentali”</i>	≥ 5 ettari	20
	≥ 1 e < 5 ettari	15
	> 0 e < 1 ettaro	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

* si considera il numero di ulivi censiti al momento della presentazione della domanda

Principio b) – Tipologia del richiedente		Punti
Privilegio alle domande presentate in forma associata		
<i>Tipologia del richiedente</i>	Associazione di Agricoltori	5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	5
---------------------------------------	----------

Principio c) – Numero di alberi di olivo monumentali da innestare		Punti
Privilegio ai richiedenti che richiedono innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti*		
<i>Numero di piante da innestare iscritte nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 della L.R. 14/2007</i>	≥ 500	20
	≥ 400 e < 500	17
	≥ 300 e < 400	14
	≥ 200 e < 300	11
	≥ 100 e < 200	8
	≥ 50 e < 100	5
	≥ 1 e < 50	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

* si considera il numero di ulivi censiti al momento della presentazione della domanda

Principio d) – Alberi monumentali con richiesta di innesto non censiti		Punti
Privilegio ai richiedenti che richiedono di innestare il minor numero di ulivi con caratteristiche di monumentalità non ancora censiti e segnalati all'amministrazione regionale prima della presentazione dell'istanza		
<i>Numero di piante oggetto di istanza segnalate all'amministrazione regionale i sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2007</i>	0 (zero)	30
	≥ 1 e < 50	25
	≥ 50 e < 100	20
	≥ 100	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		30

Tabella sinottica dei criteri di valutazione delle proposte

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO SOGLIA
<i>a. Contesto paesaggistico "Piana degli Ulivi Monumentali"</i>		
<i>a.1 Innesto su maggior numero di ulivi monumentali censiti ricadenti nella "Piana degli Ulivi Monumentali"</i>	25	0
<i>a.2 Superficie olivetata ricadente nella "Piana degli Ulivi Monumentali"</i>	20	0
<i>b. Domande presentate in forma associata</i>	5	0
<i>c. Numero di piante da innestare già censite</i>	20	0
<i>d. Minor numero di piante da innestare non censite</i>	30	0
TOTALE	100	0

Non si considera punteggio soglia.

A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un investimento maggiore.

14. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le Domande di aiuto ricevibili saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 12 con conseguente formulazione della graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse forestali e ambientali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia che sarà pubblicato nel BURP. La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase di istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- a) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 6;
- b) dichiarazioni e impegni di cui al presente Avviso;
- c) verifica dei criteri di cui al paragrafo
- d) verifica della regolarità contributiva (DURC);
- e) verifica della coerenza degli elementi dichiarativi riportati in domanda di aiuto rispetto agli interventi ammissibili di cui al precedente paragrafo 9;
- f) quantificazione dell'aiuto ammissibile.

Nella fase istruttoria la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali si avvale di

personale tecnico dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) ai sensi della Legge regionale 19/2019 art. 1, comma 1, lettera d), nonché della Delibera di Giunta Regionale 932 del 18/06/2020 (BURP n. 97 del 03/07/2020).

Sarà inoltre premura della Sezione, acquisire dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni ambientali, tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione di cui all'art. 5 della L.R. 14/2007 in relazione agli ulivi con carattere di monumentalità indicati nella domanda di sostegno.

L'eventuale esito negativo delle precedenti verifiche, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari delle Domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito negativo i titolari della Domanda di aiuto potranno presentare richiesta di riesame nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell'esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione della Domanda di aiuto dai benefici.

Le istanze che avranno superato l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e di tanto ne sarà data comunicazione ai beneficiari.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione e saldo finale).

Potranno, quindi, essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo finale.

15.1 DDP DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La fideiussione sarà svincolata dalla Regione Puglia, decorso un anno dal collaudo finale dell'intervento.

15.2 DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Il saldo dell'aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, se l'intervento è realizzato almeno nella misura del 80 % secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- a) la domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere presentata nei termini e secondo le modalità indicate nell'atto di concessione;
- b) il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldo la seguente documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante gli innesti di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante pari a quelle ammesse a beneficio, fattura di acquisto riportante il numero di marze acquistate e la relativa varietà, dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti;

Nel caso di beneficiari aderenti a progetto collettivo, la dichiarazione di cui al punto b) dovrà essere firmata anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori cui sono state delegate le operazioni.

16. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti dalla legge.

17. MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:

- il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione
- l'accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- l'accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso le aree oggetto di intervento;
- la rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le somme già erogate.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla verifica postuma del possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo.

Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

18. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di PEC: innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Puglia.

19. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e ambientale, Dott. ssa Tiziana Chirulli.

Mail: t.chirulli@regione.puglia.it

Tel.: 080/5405179

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura>

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.

Il diritto di accesso viene esercitato mediante applicazione della normativa vigente.

20. VARIANTI

E' possibile presentare varianti in corso d'opera che saranno opportunamente valutate dalla Struttura regionale competente.

21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.L.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo.

La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.